

III Il ministero straordinario della Comunione nei testi magisteriali

Dall'Istruzione della S. Congregazione per lo disciplina dei Sacramenti Immensae caritatis (29 gennaio 1973)

1. La partecipazione al ministero eucaristico

L'Eucaristia, questo dono ineffabile, anzi il massimo di tutti i doni, lasciato da Cristo Signore alla Chiesa sua sposa come segno e testamento del suo immenso amore, è un mistero così grande, che esige una conoscenza così approfondita, e una partecipazione sempre più viva alla sua efficacia di salvezza.

Per questo la Chiesa ha sentito il dovere pastorale di emanare a più riprese norme e documenti sull'Eucaristia: documenti opportuni e norme assai indicate per ravvivare la devozione verso questo mistero, centro e fondamento del culto cristiano.

Ai nostri tempi si avverte poi un'esigenza nuova: salva sempre la massima riverenza dovuta a un sacramento così grande, i fedeli vorrebbero che fosse facilitata la possibilità di accostarsi alla santa Comunione: parteciperebbero così più abbondantemente ai frutti del sacrificio e si consacrerebbero con maggiore impegno e con generosità più grande al servizio di Dio e della Chiesa e al bene dei fratelli.

Ma perché i fedeli possano accostarsi senza difficoltà alla santa Comunione, è necessaria anzitutto una certa disponibilità di ministri che la distribuiscano; c'è poi da ovviare al pericolo che i malati, nell'impossibilità di osservare la legge del digiuno, anche se notevolmente mitigata, si vedano costretti a rimanere privi del conforto della santa Comunione; si aggiunga infine l'opportunità di accedere, durante una celebrazione eucaristica, all'eventuale richiesta dei fedeli di potersi comunicare anche due volte nel medesimo giorno.

2. Ministri straordinari per la distribuzione della santa Comunione

Vi sono circostanze diverse nelle quali può mancare la disponibilità di un numero sufficiente di ministri per la distribuzione della santa Comunione:

- *durante la Messa*, a motivo di un grande affollamento di fedeli, o per qualche particolare difficoltà in cui venga a trovarsi il celebrante;

- *fuori della Messa*, ogni qualvolta è difficile, per la distanza, recare la santa Comunione, soprattutto in forma di Viatico, a malati in pericolo di morte, o quando il numero stesso di malati, specialmente negli ospedali o nelle case di cura, esige la presenza di un certo numero di ministri.

Perché dunque non restino privi dell'aiuto e del conforto di questo sacramento i fedeli che, in stato di grazia o animati da buone disposizioni, desiderano partecipare al banchetto eucaristico, il Sommo Pontefice ha ritenuto opportuno costituire dei ministri straordinari, che possano comunicare se stessi e gli altri fedeli, a queste determinate e precise condizioni:

I. Gli Ordinari del luogo hanno la facoltà di permettere che in singoli casi, o per un tempo determinato o, se proprio necessario, anche in modo permanente, una persona idonea, scelta espressamente come ministro straordinario, possa cibarsi direttamente del pane del cielo, o distribuirlo agli altri fedeli e recarlo ai malati a domicilio, nei casi seguenti:

a) quando manchino il presbitero, il diacono e l'accolito;

b) se il presbitero, il diacono e l'accolito non possono distribuire la santa Comunione, perché impediti da un altro ministero pastorale o perché vecchi o malati;

c) se i fedeli desiderosi di fare la santa Comunione sono tanti da far prolungare in modo eccessivo la celebrazione della Messa o la distribuzione dell'Eucaristia fuori della Messa.

II. Gli stessi Ordinari del luogo possono permettere ai presbiteri in cura d'anime di affidare, volta per volta, in caso di vera necessità, a una persona idonea l'incarico di distribuire la Comunione.

III. I predetti Ordinari del luogo possono delegare queste facoltà ai vescovi ausiliari, ai Vicari episcopali e ai delegati episcopali.

IV. La persona idonea, di cui ai numeri I e II, verrà designata secondo quest'ordine preferenziale: un lettore, un alunno del Seminario maggiore, una religiosa, un catechista, un fedele uomo o donna. L'ordine però potrebbe essere anche cambiato, qualora l'Ordinario del luogo, nella sua prudenza, lo ritenesse opportuno.

V. Negli oratori delle Comunità religiose di entrambi i sessi, il compito di distribuire la santa Comunione, nei casi e nelle modalità di cui al n. I, può essere convenientemente affidato al superiore non insignito di Ordine sacro o alla superiora o ai rispettivi vicari.

VI. È bene che tanto la persona idonea espressamente designata dall'Ordinario del luogo per distribuire la santa Comunione, quanto la persona di cui al n. II, autorizzata da un sacerdote che ne abbia la facoltà, ricevano, il rispettivo mandato, secondo il rito allegato a questa Istruzione; quanto al modo di distribuire la Comunione, si regolino secondo le norme liturgiche.

Queste facoltà sono state concesse solo per il bene spirituale dei fedeli e per casi di vera necessità; si ricordino quindi i sacerdoti che non sono affatto esonerati dal loro compito di distribuire la divina Eucaristia ai fedeli che ne fanno legittima richiesta e specialmente di recarla ai malati.

Il fedele designato come ministro straordinario della santa Comunione deve essere debitamente preparato e distinguersi per fede, vita cristiana e condotta morale. Si sforzi di essere all'altezza di questo grande ufficio, coltivi la pietà eucaristica, e sia di esempio a tutti i fedeli per il rispetto e la devozione verso il santissimo Sacramento dell'altare. Non si faccia mai cadere la scelta su nominativi la cui designazione possa essere motivo di stupore per i fedeli.

3. Mitigazione del digiuno eucaristico in favore dei malati e degli anziani

Resta anzitutto salda e immutata la norma secondo la quale non c'è obbligo alcuno di digiuno per il fedele che in pericolo di morte riceve il Viatico.

Così pure rimane in vigore la concessione già fatta da Pio XII in forza della quale i malati, anche se non costretti a degenza, possono prendere prima della Messa e della Comunione, senza limite di tempo, bevande non alcoliche e medicine, sia liquide che solide.

Quanto ai cibi e alle bevande che si prendono per nutrimento, c'è una tradizione veneranda, secondo la quale l'Eucaristia, a indicare l'eccellenza del cibo sacramentale si doveva ricevere, come dice Tertulliano «prima di ogni altro cibo».

Per dare il dovuto rilievo alla dignità del sacramento e per ravvivare il gioioso desiderio della venuta del Signore, è opportunamente richiamata una pausa di silenzio e di raccoglimento prima della santa Comunione. Quanto agli ammalati, sarà segno sufficiente della loro pietà e devozione il sostare in breve meditazione su questo grande mistero.

Il tempo del digiuno eucaristico o dell'astinenza dal cibo e dalle bevande alcoliche vien ridotto a un quarto d'ora circa in favore delle persone qui sotto indicate:

1. per i malati, si trovino essi all'ospedale o a domicilio, anche se non costretti a degenza;
2. per i fedeli avanzati in età, sia nella loro abitazione che in casa di riposo;
3. per i sacerdoti malati, anche se non costretti a degenza, e per quelli anziani, sia che celebrino la Messa o che ricevano la santa Comunione;
4. per le persone addette alla cura dei malati o degli anziani e per i congiunti degli assistiti, che desiderano fare con loro la santa Comunione, quando non possono, senza disagio, osservare il digiuno di un'ora.